

Normativa e prassi

Bonus ricerca e sviluppo al 50%: se il beneficiario è il committente

11 Novembre 2019

L'incentivo fiscale spetta quando si verificano tutte le condizioni di legge, in particolare che l'impresa sostenga spese per attività che siano almeno pari a 30mila euro

Thumbnail Image not found or type unknown Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché la società venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la **risposta n. 477** dell'11 novembre 2019.

La richiesta

Il dubbio viene da una società che nel 2018 ha realizzato attività di ricerca e sviluppo per le quali intende fruire del credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del DI n. 145/2013

Per lo svolgimento di parte delle attività di ricerca e sviluppo, svolte in regime di partenariato con altre due imprese (con le quali ha acquisito il ruolo di "finanziatore"), si è avvalsa della collaborazione di un'università grazie a un'apposita convenzione stipulata nel 2018, ove è espressamente indicato che:

- l'università si è impegnata ad attivare un posto di dottorato in aggiunta a quelli assegnati ordinariamente dalla stessa
- la borsa di studio è vincolata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca
- per sviluppare l'attività di ricerca, è specificato come l'assegnatario della borsa di studio possa utilizzare le strutture dei Finanziatori

- è previsto un versamento da parte dei "finanziatori" di una cifra a copertura della borsa di studio di durata triennale. L'importo è corrisposto dai "finanziatori" secondo percentuali differenti; per il 2018 la società istante ha corrisposto all'università la propria quota di versamento.

Ciò esposto, l'interpellante chiede se tale importo, riconosciuto dalla società istante all'università a titolo di corrispettivo per il finanziamento dell'assegno di ricerca, possa fruire dell'agevolazione prevista dalla disciplina fiscale del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

La risposta dell'Agenzia

Le Entrate, *in primis*, richiamano i riferimenti normativi. Il comma 1 dell'**articolo 3**, del DI n. 145/2013 prevede un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo "*a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020*" nella misura del 25% "*delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015*". L'aliquota viene elevata al 50% per le spese indicate al comma 6-bis.; mentre le spese ammissibili sono elencate al comma 6, lettere a), a-bis), b),c), c-bis), d) e d-bis) del citato articolo 3.

Il ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, ha emanato in data 27 maggio 2015 il **decreto attuativo**; poi l'Agenzia con le circolari n. **5/2016**, **13/2017**, **10/2018** e **8/2019** ha fornito i chiarimenti in merito al credito d'imposta.

Entrando nello specifico, le Entrate fanno presente che nella convenzione stipulata nel 2018 tra la società istante - insieme ad altre due imprese - e l'università viene stabilito che quest'ultima si impegna ad attivare un posto di dottorato, la cui borsa è vincolata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca. La borsa di studio viene finanziata, in base alla convenzione, in quota parte dalla società istante e da altri due finanziatori.

Con riferimento all'agevolabilità del costo sostenuto dall'istante, la circolare n. 5/2016 chiarisce che i contratti di ricerca stipulati con università devono prevedere che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell'attività di ricerca sia l'impresa committente e quindi, tenuto conto della convenzione stipulata, l'Agenzia ritiene che le spese sostenute siano ammissibili al beneficio per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all'attività di ricerca e sviluppo, come previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del DI n. 145/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, a condizione che la società istante venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca.

Il *bonus* spetta al verificarsi di tutte le condizioni di legge e, in particolare, della condizione che l'impresa sostenga spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.

Infine, l'Agenzia ricorda che, ai fini dell'imputazione temporale dei costi sostenuti, sono ammissibili al credito d'imposta i costi di competenza stabiliti dall'**articolo 109** del Tuir.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-ricerca-e-sviluppo-al-50-se-beneficiario-e-committente>